

Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. 10 del 12-03-2025

Oggetto: INDIRIZZI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ESPOSIZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) ALL'ESTERNO DEGLI STABILI IN CUI SONO COLLOCATI ALLOGGI OFFERTI IN LOCAZIONE TURISTICA

L'anno **duemilaventicinque (2025)** il giorno **dodici (12)** del mese di **Marzo**, alle ore **12:26** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

**SCHIAFFINO ARMANDO
COSSU GUIDO
SOLARI DOMENICO**

**Presente
Presente
Presente**

Assume la presidenza il Sig. ARMANDO SCHIAFFINO, nella qualità di del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. AMBROGI FEDERICA.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

PREMESSO:

- con Decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2025 il Comandante della Polizia Municipale, Cap. Galli Roberto ha ricevuto il conferimento d'incarico di responsabile dei servizi ed uffici SUAP e Commercio;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che all'art. 1 prevede la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti amministrativi e il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo od amministrazione dello Stato centrale ovvero tramite Enti od altri soggetti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo IV: Conferimento ai Comuni e Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 68/2007 "Programma regionale per la promozione e sviluppo dell'amministrazione elettronica e della Società dell'Informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007 -2010";

PREMESSO che il Decreto Legge 18 dicembre 2023 n.145 (c.d. Decreto Anticipi) recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2023, n.191), all'art.13 ter, ha previsto l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) in materia di affitti brevi (che non superino cioè i 30 giorni di locazione);

CONSIDERATO come dopo una prima fase sperimentale di operatività (DM 6 giugno 2024 n.16726/24), l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 3 settembre 2024 Parte II, abbia annunciato ufficialmente l'entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN, facendo anche cominciare a decorrere il termine di 60 giorni previsto dal comma 15 dell'art.13 ter del DL n.145/23 per l'entrata in vigore di tutto il corpo di norme previsto dal medesimo articolo;

CONSIDERATO altresì come il Ministero abbia ritenuto necessario uniformare su tutto il territorio nazionale il termine entro cui i soggetti interessati hanno l'obbligo di munirsi del CIN, termine fissato alla data del 1° gennaio 2025, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla sopra citata norma;

RAVVISATO come l'individuazione di un termine unico sia finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR), ovvero i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all'acquisizione del CIN;

CONSIDERATO inoltre che l'uniformità del termine consente, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell'ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE)2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di

locazione di alloggi a breve termine;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Nazionale (CIN) dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve assicurando in ogni caso il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici (il comma 6 del citato art.13 ter del DL 145/2023 recita: “Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato”);

RITENUTO pertanto necessario, vista l'operatività di quanto sopra a decorrere dal 1° Gennaio 2025, fornire modalità operative per la corretta esposizione del CIN nel rispetto e tutela del decoro per gli alloggi concessi in locazione breve;

RITENUTO che le attività di Locazione Turistica si troveranno ad ottemperare a quanto disposto a livello nazionale, con la presente si determina quanto segue:

Trattandosi di targhette la cui esposizione è obbligatoria per legge e pertanto non soggetta all'imposta di pubblicità, non va presentata alcuna istanza o Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ai sensi del vigente del Canone Unico Patrimoniale. Nelle targhette in questione deve essere indicata esclusivamente la tipologia di attività (nella parte superiore della targhetta) e il CIN (nella parte inferiore).

Per tutto il territorio del Comune di Isola del Giglio:

- a) Le informazioni contenute nelle targhette identificative, dovranno trovare spazio all'interno della pulsantiera dei campanelli, già presente all'esterno di ciascun condominio, riducendo la dimensione del carattere ed eventualmente riducendo all'acronimo “L.T.” la dicitura Locazione Turistica, con dimensioni massime di 6x2 cm, in acciaio, con scritta in nero;
- b) Nel caso non sia presente una pulsantiera, la targa deve essere installata in prossimità del campanello/citofono e dovrà essere in acciaio, di dimensioni massime di 8x2 cm con i caratteri di colore nero, di forma rettangolare, comunque accanto all'ingresso;

Sono fatte salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. con le modifiche e le semplificazioni introdotte dalla legge n. 120/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica emesso del Responsabile del Settore

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni descritte in narrativa e qui integralmente richiamate:

A) **DI ADOTTARE** i seguenti indirizzi e modalità operative al fine di regolamentare al meglio le modalità con cui le attività di Locazione Turistica si troveranno ad ottemperare a quanto disposto a livello nazionale in materia di acquisizione ed esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), ai sensi del citato art. 13 ter del DL 145/2023:

- 1) Trattandosi di targhette la cui esposizione è obbligatoria per legge e pertanto non soggetta all'imposta di pubblicità, non va presentata alcuna istanza o Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
- 2) Nelle targhette in questione deve essere indicata esclusivamente la tipologia di attività (nella parte superiore della targhetta) e il CIN (nella parte inferiore).
- 3) Le informazioni contenute nelle targhette identificative dovranno trovare spazio all'interno della pulsantiera dei campanelli già presente all'esterno di ciascun condominio riducendo la dimensione del carattere ed eventualmente riducendo all'acronimo "L.T." la dicitura Locazione Turistica, di dimensioni massime di 6x2 cm, in acciaio, con scritta in nero;
- 4) Nel caso non sia presente una pulsantiera, la targa deve essere installata in prossimità del campanello/citofono e dovrà essere in acciaio, di dimensioni massime di 8x2 cm con i caratteri di colore nero, di forma rettangolare, comunque accanto all'ingresso;
- 5) Sono fatte salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- 6) La violazione alla presente delibera ed alle sue prescrizioni sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 80,00 (ottanta/00) ed il massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000 e s.m.i. stante l'urgenza di dotare il comune di Isola del Giglio di questo nuovo strumento operativo.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. SCHIAFFINO ARMANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
AMBROGI FEDERICA

Copia conforme all'originale firmato digitalmente